

Civile Ord. Sez. U Num. 4884 Anno 2019

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 19/02/2019

### ORDINANZA

sul ricorso 27380-2017 proposto da:

.....  
elettivamente domiciliate in ROMA, ..... presso lo

studio dell'avvocato ..... (studio

....., che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato

- ricorrenti -

**contro**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*lily*

*29/19*



di comunione tra i coniugi, entrambi *ex lege* proprietari dei beni, anche se intestati ad uno solo coniuge, senza possibilità di ciascuno di essi di trasferire ad altri la propria quota ideale del patrimonio coniugale; per l'effetto, di dichiarare la comproprietà *pro indiviso* con la ex moglie delle quote sociali e lo scioglimento della comunione coniugale, assegnando all'istante il 50 per cento delle quote medesime ovvero il relativo controvalore, comprensivo dell'immobile di proprietà della società; inoltre, ha chiesto l'accertamento del credito da lui vantato verso la convenuta società Immobiliare per il 50 per cento dei versamenti operati da per complessivi euro 2.524.639,00, in quanto realizzati con danaro comune.

**3.-** Le ricorrenti, a sostegno del prospettato difetto di giurisdizione in favore delle Corti della Federazione russa, hanno dedotto la mancanza del domicilio in Italia dei tre contraddittori persone fisiche, residenti in Russia, e l'artificialità della domanda formulata verso la società italiana, in quanto priva dell'indicazione del titolo posto a fondamento della stessa e preordinata ad incardinare la giurisdizione del giudice italiano e a sottrarre la lite tra gli ex coniugi (e nei confronti di ) al giudice russo precostituito per legge, in difetto di un litisconsorzio necessario con l' Immobiliare e di un collegamento fra le cause.

**4.-** Il ha resistito alle deduzioni avversarie, preliminarmente invocando gli effetti preclusivi della statuizione declinatoria della giurisdizione russa, in favore di quella italiana, resa dal Tribunale distrettuale di Irkutsk, con ordinanza del 19 ottobre 2016 – sulla domanda riconvenzionale da esso formulata per la condanna di al rimborso delle somme, in tesi, sottratte alla comunione – ed eccependo la tacita accettazione avversaria della giurisdizione italiana, avendo le signore eccepito il difetto di giurisdizione (anche) del giudice russo.

#### **CONSIDERATO CHE**

4/1/19

**1.-** Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione introduce un procedimento al quale sono legittimati a partecipare tutti coloro che siano parti nel giudizio di merito «a quo», benché, al momento della presentazione del ricorso, non costituiti, essendo sufficiente l'intervenuta contestazione della lite, come nel caso delle ricorrenti, entrambe convenute in quel giudizio (Cass., sez. un., 3 ottobre 2011, n. 20144; 21 ottobre 2005, n. 20340; 13 aprile 1989, n. 1758).

**2.-** Le preliminari eccezioni di inammissibilità del regolamento, sollevate dal \_\_\_\_\_ sono infondate.

**2.1.-** Insussistente è il dedotto effetto preclusivo dell'indicata ordinanza resa dal Tribunale di Irkutsk, il quale non ha declinato la giurisdizione, ma si è limitato a negare la sussistenza dei presupposti per la trattazione contestuale della domanda riconvenzionale del \_\_\_\_\_ nel giudizio promosso dalla \_\_\_\_\_ in Russia, precisando che ciò non gli impediva di «richiedere tutela giurisdizionale tramite presentazione di un ricorso autonomo ed avvio di un altro procedimento». Se è vero che il giudice russo ha incidentalmente rilevato di essere incompetente a decidere sulle richieste di divisione dei beni collocati nel territorio italiano, tuttavia l'oggetto delle domande proposte da \_\_\_\_\_ dinanzi al Tribunale di Rimini non attiene a diritti reali su beni immobili determinati (situati in Italia), ma alla validità ed efficacia di atti di cessioni di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, le quali non conferiscono al socio un diritto reale su beni costituenti il patrimonio societario, ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria (Cass. 25 settembre 2014, n. 20258), costituente bene immateriale munito di un valore patrimoniale oggettivo, corrispondente alla frazione del patrimonio rappresentato (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22361).

**2.2.-** Non è configurabile, inoltre, la tacita accettazione della

4/7

giurisdizione italiana, a norma dell'art. 4 della legge n. 218 del 1995, da parte della \_\_\_\_\_, la quale non risulta che, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Irkutsk, abbia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice russo, in favore del giudice italiano, sulla domanda riconvenzionale formulata dal \_\_\_\_\_.

Né è dirimente l'invocata Convenzione italo-sovietica sull'assistenza giudiziaria in materia civile, ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 766, del 1985, che consente ai «cittadini di una Parte Contraente... di rivolgersi liberamente e senza impedimenti ai tribunali, alle procure e ad altre istituzioni dell'altra Parte Contraente» (art. 1). Detta Convenzione, infatti, «non [è] assimilabile per struttura e funzionamento alla Convenzione di Bruxelles 27.9.1968, atteso che, al pari di numerose altre Convenzioni bilaterali, si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità della sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice, attraverso regole di giurisdizione cd. indiretta... destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento» (Cass. 11 giugno 2003, n. 9365). Essa, inoltre, consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di adire i tribunali dell'altra parte «nella cui giurisdizione - in conformità con la legislazione di quest'ultima - rientrano cause civili comprese quelle di famiglia» (art. 1), ribadisce implicitamente la persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati né residenti.

**3.-** Venendo al fondo del proposto regolamento di giurisdizione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano.

**3.1.-** Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, «La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia

60/4

autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge». Il comma 2 della stessa disposizione prevede: «La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza territoriale».

Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (28 ottobre 2015, n. 21946; 2 dicembre 2013, n. 26937; 23 luglio 2013, n. 17866; 12 aprile 2012, n. 5765), al fine di determinare l'ambito della giurisdizione italiana alla stregua delle due distinte disposizioni di rinvio contenute nell'art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995, bisogna fare riferimento, per le materie non escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles dei 27 settembre 1968, nei confronti di soggetto convenuto non domiciliato, né residente, in Italia e non appartenente ad uno Stato contraente, ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II di tale Convenzione, essendo il rinvio ad essi destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della medesima; mentre, per quelle escluse dal suo ambito applicativo, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per la competenza per territorio.

**3.2.-** Entrambe le parti convergono sull'inerenza della controversia a materia (civile e commerciale) inclusa nell'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles (art. 1, comma 1).

di  
4

L'art. 6, n. 1 (titolo II, sez. 2), della stessa Convenzione dispone che il soggetto non domiciliato, né residente, in Italia, può essere convenuto davanti al giudice italiano nella cui circoscrizione è situato il domicilio di un altro convenuto.

Nella specie, il \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Rimini, le signore \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, cittadine russe e residenti in Russia, e la società italiana \_\_\_\_\_ Immobiliare srl, avente sede in Italia, proponendo nei confronti delle prime le domande di nullità, simulazione e revocatoria dell'atto di cessione delle quote sociali e, nei confronti della seconda, la domanda di accertamento del credito restitutorio dei finanziamenti operati da \_\_\_\_\_ con denaro che si assume comune.

Le ricorrenti ritengono che la suddetta ipotesi di cumulo soggettivo non sia invocabile per radicare la giurisdizione del giudice italiano, stante la pretestuosità della domanda contro la società \_\_\_\_\_ Immobiliare, proposta al solo fine di provocare lo spostamento per ragioni di connessione della competenza giurisdizionale, la quale spetterebbe invece ai giudici della Federazione russa, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (11 maggio 2017, n. 11519; 9 febbraio 2015, n. 2360; 2 dicembre 2013, n. 26937), della Corte di giustizia (13 luglio 2006, C-103/05, e 10 giugno 2004, C-168/02) e in termini non dissimili da quanto previsto dai Regolamenti CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (art. 6, n. 1), e UE n. 1215/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 (art. 8, n. 1), non sussistendo, a loro avviso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i convenuti e mancando uno stretto collegamento tra le diverse cause da rendere opportuna la loro trattazione e decisione unica.

Tuttavia, per configurare l'ipotesi della pretestuosità della domanda, non è sufficiente che difetti il litisconsorzio necessario tra le parti convenute, ma occorre che si realizzi un litisconsorzio fittizio,

007  
1

finalizzato a sottrarre i litisconsorti stranieri alla giurisdizione dello Stato di appartenenza, ipotesi questa non configurabile quando dalla prospettazione della domanda risulti che ciascun convenuto non possa astrattamente dirsi estraneo alle pretese fatte valere in giudizio (Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 1312, e n. 26937 del 2013 cit.), come appunto nel caso in esame. La [redacted] Immobiliare è destinataria di una domanda di accertamento di crediti dedotti dal [redacted] per la quota corrispondente ai versamenti effettuati dall'ex coniuge, in regime di comunione dei beni, che non può dirsi di per sé strumentale o pretestuosa, restando fermo che costituisce questione di merito, estranea al presente regolamento, il giudizio sulla fondatezza o infondatezza, anche in termini manifesti, delle pretese azionate.

**3.3.-** Ad analoga conclusione si dovrebbe pervenire qualora si valorizzasse la *causa petendi* delle domande del [redacted] / come inerente a una materia esclusa dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, quella riguardante il «regime patrimoniale fra coniugi» (art. 1, comma 2, n. 1), nell'ampia accezione offerta dalla Corte di giustizia, cioè comprendente tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento dello stesso (sentenza 27 marzo 1979, C-143/78).

Per le materie escluse, l'art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995 dispone che sussiste la giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile per la competenza per territorio, tra i quali non v'è ragione di non ricomprendere, come rilevato dalla dottrina, i criteri in tema di modificazione della stessa competenza per ragioni di connessione (artt. 31 ss. c.p.c.), anche derivanti dal cumulo soggettivo (artt. 33 e 103, comma 1, c.p.c.). E ciò, nella specie, al fine di realizzare la *vis attractiva* della giurisdizione italiana radicata sulla domanda verso la società [redacted] Immobiliare, cui sono strettamente connesse le domande proposte verso altri convenuti, [redacted] e [redacted], cittadini stranieri domiciliati e residenti

6/1/19



all'estero, risultando così soddisfatto il collegamento tra le cause che ne giustifica la trattazione e decisione unitaria.

**4.-** Va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, il quale provvederà anche in ordine alle spese relative al presente regolamento.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al medesimo, anche per le spese relative al presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.